



Aiuti di Stato: la Commissione estende il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l'economia *

Bruxelles, 3 aprile 2020

La Commissione europea ha adottato una [modifica](#) che estende il [quadro temporaneo adottato il 19 marzo 2020](#) per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere ulteriormente l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus. La modifica del quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia di coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

Margrethe **Vestager**, Vicepresidente esecutiva, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: *"La modifica del quadro temporaneo adottata oggi offrirà agli Stati membri ulteriori possibilità per sostenere le imprese che producono prodotti necessari per combattere il coronavirus, come vaccini, medicinali, dispositivi medici, disinfettanti e dispositivi di protezione. Dobbiamo agire in modo coordinato. Pertanto può essere concesso un sostegno supplementare per progetti transfrontalieri tra Stati membri e per la consegna tempestiva dei prodotti. Inoltre, il quadro temporaneo viene esteso per offrire agli Stati membri ulteriori possibilità di ridurre i problemi di liquidità affrontati dalle imprese e preservare l'occupazione in regioni e settori particolarmente colpiti da questa crisi."*

Il 19 marzo la Commissione ha adottato un nuovo [quadro temporaneo](#) in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il quadro temporaneo riconosce che tutta l'economia dell'UE sta subendo gravi perturbazioni e consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia, limitando al contempo l'impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico.

La modifica adottata oggi estende il quadro temporaneo introducendo cinque ulteriori tipi di misure di aiuto:

i) **sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus:** al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria, gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus e di terapie antivirali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

ii) **sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova:** gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di costruire o ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Tali prodotti comprendono: medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti; dispositivi e attrezzature mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici); disinfettanti; strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati utili per combattere la diffusione del virus. Al fine di incoraggiare la cooperazione e sostenere la rapidità d'azione, le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;

iii) **sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus:** gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di produrre rapidamente prodotti connessi al coronavirus (cfr. l'elenco al punto ii)). Al fine di incoraggiare la cooperazione e sostenere la rapidità d'azione, le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;

iv) **sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di**

sospensione del versamento dei contributi previdenziali: al fine di ridurre ulteriormente i vincoli di liquidità cui devono far fronte le imprese a causa della crisi dovuta al coronavirus e di preservare l'occupazione, gli Stati membri possono concedere differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

v) **sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti:** al fine di contribuire a limitare l'impatto della crisi dovuta al coronavirus sui lavoratori, gli Stati membri possono contribuire ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale.

La modifica del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Ad esempio, consente ora agli Stati membri di concedere, fino al valore nominale di 800 000 EUR per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio o di fornire capitale. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti "de minimis" (portando l'aiuto per impresa a 1 milione di EUR) e con altri tipi di aiuti. Tale possibilità dovrebbe risultare particolarmente utile per far fronte in modo molto veloce al fabbisogno urgente di liquidità delle piccole e medie imprese.

La modifica del quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

Infine, la Commissione continua a valutare se sono necessarie ulteriori misure per integrare gli strumenti di cui dispongono gli Stati membri per sostenere la loro economia in questi tempi difficili e aiutare le imprese a riprendersi con rinnovato vigore dopo la crisi, anche modificando ulteriormente il quadro temporaneo. In tale contesto, la Commissione sta anche analizzando le attuali norme in materia di aiuti di Stato per verificarne la coerenza con i principi approvati nel quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto della pandemia di coronavirus.

Contesto

Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa della pandemia di coronavirus.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una [Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19](#) che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati. Ciò può essere utile per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio.

Considerata l'entità ridotta del bilancio dell'UE, la principale risposta all'impatto economico della pandemia di coronavirus proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. La modifica del quadro temporaneo contribuirà ulteriormente a orientare il sostegno allo sviluppo di prodotti connessi al coronavirus, alla protezione dei posti di lavoro e al sostegno dell'economia, limitando al contempo l'impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico. La modifica del quadro temporaneo prevede una serie di garanzie. Ad esempio, collega la concessione di aiuti per la produzione di prodotti e dispositivi connessi al coronavirus a un'attuazione molto rapida dei progetti sovvenzionati. Gli aiuti per le attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus possono essere concessi solo se i beneficiari si impegnano a concedere licenze d'uso non esclusivo a terzi nello Spazio economico europeo a condizioni di mercato non discriminatorie. Ciò garantirà che i progressi in materia di cure mediche e di isolamento del coronavirus vadano a beneficio di tutti i cittadini europei.

* aggiornamento del 4/04/2020 alle 20.30

IP/20/570

Contatti per la stampa:

[Arianna PODESTA](#) (+32 2 298 70 24)

[Maria TSONI](#) (+32 2 299 05 26)

[Giulia ASTUTI](#) (+32 2 295 53 44)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)